



COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO



ORDINANZA N. 19 / 2015

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE NECESSARIE, AL FINE DI ELIMINARE I PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DERIVANTI DA ALBERI E DALLE SIEPI LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI E PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DI PROPRIETA' PRIVATA.

IL SINDACO

VISTE le innumerevoli segnalazioni, che nell'ultimo periodo il Comune di Marciana Marina ha ricevuto, pervenute da privati cittadini, riguardanti siepi e alberature insistenti su terreni di proprietà privata ritenute potenzialmente pericolose, oltre che ricettacolo di rifiuti vari, nonché dimora stabile di fauna minore, che favorisce il proliferare di insetti nocivi;

VISTI i recenti avvenimenti meteorologici, caratterizzati da forti raffiche di vento e precipitazioni, che hanno interessato, con frequenza sempre maggiore, anche il territorio del Comune di Marciana Marina;

DATO ATTO che nel territorio comunale sono presenti numerose alberature e siepi di proprietà private, nonché aree incolte su terreni privati, nelle immediate vicinanze di edifici pubblici, di strade pubbliche, di impianti tecnologici, di esercizi di pubblico servizio, di viali e parchi e di altre aree comunali ad uso pubblico ovvero pubbliche;

CONSIDERATO che la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree interessate dalla presenza delle alberature e delle siepi costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, in quanto tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata, rappresentando ostacolo e pericolo per il transito dei veicoli e dei pedoni, oltre ad un restringimento della strada comunale o vicinale nel caso di siepi incolte;

RAVVISATA la necessità di rispondere con urgenza alle richieste dei cittadini, in materia di sicurezza e pubblica incolumità, stante le numerose segnalazioni pervenute per la potenziale pericolosità di alberi e siepi su terreni privati;

VISTO il Regolamento di Polizia Municipale;

VISTO l'articolo 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in merito alle competenze attribuite ai privati possessori dei fondi vicini;

VISTO l'articolo 896 Recisione di rami degli alberi e di radici del Codice Civile;

RITENUTO, altresì, indispensabile che tutte le strade comunali e vicinali ad uso pubblico, nonché provinciali comprese nel territorio comunale, siano in condizioni di sicurezza;

RICHIAMATI

- l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine alla adozione di Ordinanze in Materia di igiene e sanità;
- l'art 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, il quale prevede che rientri nella competenza del Sindaco l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- gli artt. 6, 7, e 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i – Nuovo Codice della Strada;
- il Regolamento di Polizia Municipale;

INFORMA

- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento di quanto previsto dalla presente Ordinanza, l'inadempiente rimborserà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;
- che la presente Ordinanza non esonera i proprietari dei fondi a richiedere le necessarie autorizzazioni di cui ai regolamenti e norme vigenti in materia;
- che le procedure necessarie a quanto esposto nelle premesse ed oggetto della presente Ordinanza, dovranno essere attivate a cura e spese dei proprietari;

ORDINA

ai proprietari di aree agricole non coltivate o coltivate, ai proprietari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali, commerciali ed alberghiere dismesse di provvedere con regolarità alla manutenzione del verde, al decespugliamento e alla rimozione delle erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, in quanto ritenuti possibili cause di problemi, sia di ordine igienico-sanitario sia di innesco e propagazione incendio;

a tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali, vicinali di uso pubblico o provinciali comprese nel territorio comunale di provvedere ad effettuare i seguenti interventi:

- il taglio di siepi, canne, arbusti rami e radici degli alberi che:

invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclabili, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali ad uso pubblico, strade provinciali comprese nel territorio comunale, con riferimento ai confini stradali, così come definiti dal Nuovo Codice della Strada;
occultano la segnaletica stradale;
creano problemi di visibilità alla circolazione stradale, nonché pericolo alla incolumità dei cittadini;
non consentono il passaggio pedonale e ciclabile;

- la rimozione, nel più breve tempo possibile, di ramaglie o alberi che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali, vicinali ad uso pubblico e provinciali comprese nel territorio comunale.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Telematico del Comune e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte l'anno (e comunque ogni qualvolta necessario).

AVVERTE

Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i – Nuovo Codice della Strada- è soggetto alla sanzione amministrativa.

Chiunque violi le disposizioni del Regolamento di Polizia Municipale è soggetto alla sanzione amministrativa.

L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio dei suddetti interventi a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguiti.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- abbia efficacia immediata;
- venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Marciana Marina;
- venga trasmessa all'Ufficio di Polizia Municipale ed a ogni altro organo di Vigilanza per quanto di competenza.

Marciana Marina, 23 ottobre 2015

IL SINDACO

Andrea CIUMEI